

**CONFRONTO ORDINANZA MINISTERIALE N. 53 DEL 03 MARZO 2021 E
ORDINANZA MINISTERIALE N. 10 DEL 16 MAGGIO 2020**
(venanzio marinelli ex dirigente tecnico MIUR)

Si mettono in evidenza le principali differenze e novità (in blu le parti modificate, in rosso quelle abrogate)

A parte piccole differenze quali, **sottocommissione**, invece che **commissione**, **documenti di valutazione** invece di pagelle, videoconferenza invece che videoconferenza o in **altra modalità sincrona**, **insegnamento trasversale di Educazione civica**, invece di **Cittadinanza e Costituzione**, **pubblicazione online** invece che **affissione all'albo di istituto**, o trasmissione della relazione al competente USR tramite apposito **form telematico disponibile su Commissione Web**, ed altre differenze riportate di seguito e nel confronto sulle ordinanze, si pone particolare attenzione **alle diverse modalità di assegnazione e svolgimento dell'elaborato e del colloquio di esame:**

- a) l'assegnazione dell'elaborato, di cui all'art. 18 comma 1.a) concerne le discipline caratterizzante (prove scritte) come individuate dai rispettivi allegati, **integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum studenti e dell'esperienza PCTO** svolta durante il percorso di studi; nell'anno scorso riguardava solo **le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta;**
- b) l'assegnazione avviene da parte del **Consiglio di Classe**, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle **discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021, mentre nel decorso anno scolastico avveniva su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno 2020.**
- c) L'elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro **il 31 di maggio, includendo in copia anche l'indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata**, mentre nell'anno 2020 era trasmesso **solo ai docenti di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno**. Nell'anno corrente, **nell'eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell'elaborato, la discussione si svolge comunque in relazione all'argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d'esame.**
- d) La sottocommissione provvede alla predisposizione e all'assegnazione dei materiali di cui all'articolo 18 comma 1, lettera c) **all'inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, per i relativi candidati**, mentre l'anno scorso i materiali venivano predisposti **prima di ogni giornata di colloquio.**
- e) Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, **con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare; l'ultima frase non era prevista nell'ordinanza precedente.**
- f) Mentre nel **decorso anno** scolastico era prevista la *esposizione* da parte del candidato, **mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale**, dell'esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi, **nel corrente anno** tale esposizione dell'esperienza di PCTO, **può avvenire**, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, **solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all'interno dell'elaborato di cui alla lettera a).**

Di seguito le differenze più importanti, riferiti ai singoli articoli dell'ordinanza; per un confronto completo di rimanda alla relativa pubblicazione:

Art. 3 Candidati interni

- 1) Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito della frequenza, anche in riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica.
- 2) L'esito della valutazione è reso pubblico tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento (prassi già utilizzata dalle scuole, ma riportata nell'Ordinanza).
- 3) Per gli studenti esaminati in sede di scrutinio finale, i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del credito, **sono riportati nei documenti di valutazione** e nel registro dei voti (non più **nelle pagelle**).

Articolo 5 (Esame preliminare dei candidati esterni)

- 4) Gli esami preliminari dei candidati esterni vengono effettuati in modo ordinario nel mese di maggio, mentre **nell'a.s. 2019/2020, per l'emergenza epidemiologica, sono stati effettuati nel mese di luglio, con le prove orali in sessione straordinaria.**

Articolo 8 (Effettuazione delle prove d'esame in videoconferenza)

- 5) ...in casi particolari, modalità di svolgimento in videoconferenza e non più **o in altra modalità telematica sincrona.**

Articolo 10 (Documento del consiglio di classe)

- 6) **Entro il 15 maggio 2021** il consiglio di classe elabora, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Dlgs 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame. (**entro il 30 maggio 2020**).
 - a) Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l'insegnamento trasversale di Educazione civica. (**nell'anno scorso.. le attività, i percorsi e i progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell'offerta formativa**)

Il documento indica inoltre

- 7) a) l'argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell'elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a);
- 8) **Al documento del consiglio di classe** possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell'ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell'insegnamento dell'Educazione Civica riferito all'a.s. 2020/21, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto.

Articolo 11 **(Credito scolastico)**

- 9) **I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico (comma abrogato).**

Articolo 15 **(Riunione plenaria e operazioni propedeutiche)**

- 10) **Notizia del calendario e dei risultati mediante pubblicazione all'albo on-line dell'istituto sede d'esame, e non più mediante affissione all'albo dell'istituto sede d'esame.**

Articolo 17 **(Prova d'esame)**

- 11) 1. Le prove d'esame di cui all'articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente.
2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:
- a).....
- b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell'ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall'emergenza pandemica;
(NON più mediante una breve relazione o un lavoro multimediale).
- b) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di **Educazione civica, per come enucleate all'interno delle singole discipline** (e non più di aver maturato le competenze previste dalle attività di **"Cittadinanza e Costituzione" declinate dal consiglio di classe**).
- 12) **La sottocommissione** provvede alla predisposizione e all'assegnazione dei materiali di cui all'articolo 18 comma 1, lettera c) **all'inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio (e non più prima di ogni giornata di colloquio,** per i relativi candidati.

- 13) Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente (di cui al DM 6 agosto 2020 n. 88, e relativi allegati).

Articolo 18

(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d'esame)

1. L'esame è così articolato:

- 14) a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell'esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi.
(e non più concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie)
- 15) L'argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. (e non più su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno)
- 16) Il consiglio di classe provvede altresì all'indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l'elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. (e non più L'argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato.)
- 17) L'elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l'indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. (e non più... L'elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno).
- 18) Nella eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell'elaborato, la discussione si svolge comunque in relazione all'argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d'esame.
- 19) Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare.

- 20) Esposizione da parte del candidato, eventualmente **mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale**, dell'esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, **solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all'interno dell'elaborato di cui alla lettera a).**
- 21) Il punteggio è attribuito **dall'intera sottocommissione**, compreso il presidente, **secondo la griglia di valutazione di cui all'allegato B** (e non più **dall'intera commissione**, compreso il presidente, **secondo i criteri di valutazione stabiliti all'allegato B).**

Articolo 20
(Esame dei candidati con disabilità)

- 22) Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d'esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all'interno del piano educativo individualizzato (PEI) **ai sensi dell'articolo 10 del decreto interministeriale del 29 dicembre 2020, n. 182.**
- 23) Le sottocommissioni **adattano, ove necessario, al PEI la griglia di valutazione della prova orale di cui all'allegato B (correlano, ove necessario, al PEI gli indicatori della griglia di valutazione in caso di prova equipollente, attraverso la formulazione di specifici descrittori.)**

Articolo 21
(Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali)

- 24) Le sottocommissioni **adattano, ove necessario, al PDP la griglia di valutazione della prova orale di cui all'allegato B (Le commissioni correlano, ove necessario, al PDP gli indicatori della griglia di valutazione, attraverso la formulazione di specifici descrittori.)**
- 25) **. Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe, il consiglio di classe trasmette alla sottocommissione l'eventuale piano didattico personalizzato. Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.**

Articolo 24
(Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi)

- 26) **I presidenti di commissione trasmettono al competente USB un'apposita relazione, sulla base di un form telematico disponibile su "Commissione web", contenente osservazioni sullo svolgimento della prova e sui livelli di apprendimento degli studenti, nonché eventuali proposte migliorative dell'esame di Stato.**